STUDIO LEGALE
AVV. FABRIZIO STEFANELLI
20124 MILANO – VIA M.MACCHI, 72

TEL. 02 67382617 - TELEFAX 02 67176711 E MAIL: stefanelli@avvocatostefanelli.it

ALLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE TURISMO

ALLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TURISMO

ESPOSTO

L'associazione Autotutela - Associazione Italiana Agenti di Viaggio - in

persona del suo presidente pro tempore, sig. Fulvio Avataneo, rappresentata

nel presente procedimento dall'avv. Fabrizio Stefanelli presso il quale

elegge domicilio, come da procura allegata al presente esposto, a tutela della

categoria degli agenti di viaggio e dei loro clienti

ESPONE QUANTO SEGUE

1. La società G.O.A. srl. con sede in Montecorvino Pugliano (SA), via

Nazionale 31/c (84090) svolge l'attività di tour operator sotto la

denominazione Wecantour.

2. Detta società ebbe a commercializzare un pacchetto di viaggio con

destinazione Zanzibar per il periodo dal 23 al 31 dicembre 2009.

Successivamente, la stessa destinazione è stata oggetto di altri viaggi nel

corso dei quali i turisti hanno lamentato i medesimi problemi.

3. Come è emerso da trasmissioni televisive a da reclami ricevuti

dall'Associazione Autotutela, odierna esponente, detti viaggi non

corrispondevano a quanto venduto; infatti il resort di destinazione era

ancora in fase di costruzione e impossibilitato a fornire ai clienti i servizi

garantiti da Wecantour.

4. Infatti, i filmati recanti le registrazioni del programma televisivo

raggiungibili agli URL:

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_01_c occo21.flv

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_02_ab e3.flv

appaiono esplicativi della vicenda, senza necessità di ulteriore documentazione cartacea.

- 5. Non v'è dubbio che il *modus operandi* del tour operator appare in contrasto con la normativa civilistica, ancorché della Codice del Consumo; inoltre, la condotta reiterata della Wecantour, posta all'evidenza del pubblico dalla trasmissione televisiva e dai numerosi forum di discussione che hanno ad oggetto proprio detto operatore, costituisce un serio pregiudizio alla reputazione dell'intero settore economico che, allo stato, già non gode di prospettive rosee.
- 6. Appare, dunque, di primaria importanza che l'Autorità preposta provveda ad istruire un procedimento di accertamento volto a chiarire e verificare la veridicità delle doglianze dei viaggiatori, nonché la regolarità dell'attività della suddetta agenzia e, se ritenuto, che adotti le misure sanzionatorie previste dalla L. Regione Campania n. 13/1983, così come specificate nel prospetto pubblicato sul sito della Regione che in copia si allega al presente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'associazione Autotutela – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio – in persona del suo presidente, Fulvio Avataneo, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Fabrizio Stefanelli

CHIEDE

Che la Regione Campania e la Provincia di Salerno, ciascuno in relazione

alle proprie competenze, per il tramite dei propri organi deputati, accertati i

fatti di cui alle premesse,

- Ai sensi della L. Regione Campania, n. 13/1983 prenda i ritenuti

provvedimenti nei confronti della G.O.A. srl. con sede in

Montecorvino Pugliano (SA), via Nazionale 31/c (84090)

- Ai sensi della L. 241/1990 così come modificata dalla L. 15/2005, di

essere informata in merito al responsabile del procedimento, nonché

del suo esito e di avere accesso agli atti del medesimo.

Si allegano i seguenti documenti:

1. prospetto delle sanzioni.

Con osservanza.

Milano, 1 marzo 2010

Avv. Fabrizio Stefanelli

3

Untitled Document Pagina 1 di 1



REGIONE CAMPANIA AREA DI SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO

SANZIONI AMMINISTRATIVE L. R. 13/83

1) Esercizio abusivo dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo;

Attività delle Associazioni senza scopo di lucro riconducibili a quelle proprie di Agenzia di Viaggi e

Sanzione: da Euro 2582,28= a Euro 5164,57=

Diniego della eventuale richiesta di autorizzazione.

 Attività dannosa o contraria agli interessi del Turismo, gravi irregolarità amministrative, fallimento;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

3) Mancata comunicazione mutamenti strutturali;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

4) Mancata sostituzione del Dirigente Tecnico entro tre mesi;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca

×

http://www.sito.regione.campania.it/turismo/agenzie/agenzie_di_viaggio_sanzioni.htm

27/02/2010